

ITALIAE

Nuove formule organizzative per i territori

PROGETTO ITALIAE

SCHEMA di Convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni in materia di Protezione Civile

INDICE:

Art. 1 (*Consenso*)

Art. 2 (*Principi*)

Art. 3 (*Oggetto*)

Art. 4 (*Obblighi dei Comuni*)

Art. 5 (*Obblighi dell'Unione*)

Art. 6 (*Funzioni oggetto del conferimento all'Unione*)

Art. 7 (*Funzioni che restano nella competenza dei singoli Comuni*)

Art. 8 (*Modalità di trasferimento delle funzioni*)

Art. 9 (*Ambito territoriale e ambito funzionale*)

Art. 10 (*Risorse finanziarie*)

Art. 11 (*Rapporti finanziari tra Comuni e Unione*)

Art. 12 (*Dotazione organica*)

Art. 13 (*Responsabile*)

Art. 14 (*Sede*)

Art. 15 (*Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati*)

Art. 16 (*Decorrenza e durata della convenzione*)

Art. 17 (*Recesso*)

Art. 18 (*Dati personali*)

Art. 19 (*Controversie*)

Art. 20 (*Rinvio*)

Art. 21 (*Registrazione*)

L'anno, il giorno (_ _ _ _) del mese di, in nella sede della Unione dei Comuni con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

L'Unione dei Comuni, in persona del Presidente *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n.del....., che è resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto; **E**

- il Comune di, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto; [RIPETERE PER OGNI COMUNE]

PREMESSO CHE

l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Unione montane devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali individuate dalla medesima disposizione normativa; l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale dispone che: " 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono

stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.';

l'art. 33 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione; come stabilito dall'art. 32, comma 2 del TUEL, "... ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite Convenzioni tra loro o con singoli Comuni ..."; l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, "Codice della Protezione Civile" ha riordinato l'intera disciplina; in particolare l'art. 3, comma 1 del suddetto decreto legislativo: "Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile [...]"; in particolare l'art. 3, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo secondo il quale sono autorità di protezione civile "i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni."; in particolare, altresì, l'art. 6 del suddetto decreto legislativo: "i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni."; in particolare, altresì, l'art. 12, comma 1 del suddetto decreto legge: "1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni." l'art. 1, comma 112 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale dispone che "qualora i comuni appartenenti all'Unione conferiscano

all'Unione la funzione di protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'art. 15 commi 3 bis e

3 ter della Legge 24 febbraio 1992, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art. 15 comma 3 della predetta Legge n. 225 del 1992".

la Legge regionale n. del [INSERISCI LEGGE REGIONALE].

CONSIDERATO CHE

i Comuni e l'Unione ritengono che la gestione associata della Protezione civile

- (i) consente economie di scala;
- (ii) semplifica ed abbrevia i relativi procedimenti, anche nell'ottica della transizione digitale interoperabile;
- (iii) rende maggiormente efficienti le funzioni svolte;
- (iv) garantisce maggiore efficacia dell'azione amministrativa;
- (v) permette di rafforzare le competenze e le specializzazioni degli uffici;
- (vi) consente di realizzare un sistema informatico locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia;
- (vii) rende possibile l'adozione di norme regolamentari in materia di Protezione civile
- (viii) permette di perseguire l'omogeneità delle procedure amministrative e comportamentali

PREMESSO ALTRESÌ

che i Comuni di __, _____, _____ e _____ con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata _____;

che ai sensi del combinato delle disposizioni di cui agli artt. dello Statuto dell'Unione dei Comuni _____ - approvato dai rispettivi Consigli Comunali congiuntamente all'atto

costitutivo dell'Unione - i Comuni di _____, _____, _____, sono chiamati ad attivare per il tramite dell'Unione medesima, la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di Protezione Civile;

che con le citate deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di _____, _____, _____ e del Consiglio dell'Unione è stata definita la disciplina dei profili operativi e dei rapporti finanziari tra gli Enti conseguente all'attivazione della gestione associata di cui trattasi, mediante l'approvazione dello schema della presente convenzione,

ATTESO CHE

il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato al conferimento all'Unione di Comuni _____ dei medesimi e alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui allo statuto dell'Unione di Comuni _____.

i Comuni interessati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, il servizio di Protezione Civile, con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

- a) Comune di _____ del. cons. n. ... del
- b) Comune di _____ del. cons. n. ... del
- c) Comune di _____ del. cons. n. ... del

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti pervenuti e come sopra rappresentanti

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Consenso)

1. L'Unione _____ e i Comuni di _____ stipulano la presente convenzione allo scopo di conferire, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.lgs. n. 267/2000, all'Unione l'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti la Protezione Civile, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2 (Principi)

1. L'organizzazione in forma associata del servizio di Protezione Civile deve essere improntata ai seguenti principi:

- Massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- Preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- Rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- Perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- Costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di Protezione Civile oggetto della presente convenzione;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di Protezione Civile;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 3 (Oggetto)

1. Il presente atto disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni _____, della funzione fondamentale di Pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, dell'art. 1, comma 112 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa regionale in materia.

2. Tale funzione comprende:

- la predisposizione di un sistema unico di allertamento e attivazione dei soccorsi mediante le strutture tecniche locali e i Centri Operativi Comunali (C.O.C.) locali;
- l'attività di pianificazione di protezione civile, mediante il coordinamento dei Piani comunali a cura del Coordinamento intercomunale istituito a tale fine e con il supporto delle strutture tecniche locali;
- il coordinamento per la redazione del Piano intercomunale speditivo, sovrintendendo al contempo all'aggiornamento dei Piani comunali di protezione civile ad opera dei singoli comuni: a tal fine l'Unione è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche e associazioni di volontariato.

Art. 4 (Obblighi dei Comuni)

1. I Comuni conferenti si impegnano:

- alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
- alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione di Comuni;
- alla nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani e all'utilizzo del software di gestione dell'emergenza, il quale in particolare curi: - il reperimento dei dati mancanti, nonché l'inserimento e l'aggiornamento dei dati disponibili nel programma in dotazione al Comune;

- la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
- la partecipazione a corsi di formazione;
- la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

Art. 5 (Obblighi dell'Unione)

1. L'Unione di Comuni si impegna:

- alla predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento del Piano comunale, all'approvazione e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
- al coordinamento della predisposizione degli aggiornamenti ai Piani di emergenza comunali e alla predisposizione del Piano intercomunale;
- alla collaborazione per l'attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
- alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche attivo non solo nelle fasi di emergenza e all'istituzione di un numero telefonico di reperibilità 24H che consenta di raccogliere le richieste e le segnalazioni dei cittadini;
- alla raccolta e aggiornamento delle informazioni di base relative agli esposti necessarie per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone con disabilità, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'ausilio di strumenti informatici;
- al coordinamento della predisposizione di opuscoli cartacei e strumenti di divulgazione in rete ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e

raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso;

- alla diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- all'acquisizione e alla conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio dei Volontari dell'associazionismo locale, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
- al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

Art. 6 (Funzioni oggetto di conferimento all'Unione)

1. Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti alla Protezione Civile e coordinamento dei primi soccorsi, così come disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente in materia che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito si elencano:

- a) funzione di previsione e prevenzione: attività di assistenza ai Comuni negli adempimenti formali e amministrativi di Protezione Civile – (Assistenza aggiornamento periodico dei piani comunali; Integrazione alla pianificazione intercomunale; Aggiornamento periodico dei DB informatizzati; Redazione/aggiornamento del Piano intercomunale di Protezione civile; Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sul territorio e capacità operativa nella gestione delle emergenze (studi per la realizzazione delle strutture logistiche intercomunali; collaborazione alla gestione delle aree di ammassamento, ricovero ecc.); attività di assistenza ai compiti del Sindaco e degli Enti in materia di normativa "grandi rischi"; Rapporti con il volontariato; Attività di sensibilizzazione e formazione (scuole; cittadinanza ecc.); Esercitazioni annuali; gestione dei rapporti con gli Enti territoriali e con gli enti sovraordinati;
- b) funzioni in fase di emergenza: Collaborazione con gli uffici comunali e con gli enti competenti alle fasi di allertamento e attivazione delle strutture di protezione civile e

coordinamento operativo dei soccorsi e delle risorse in caso di emergenze con estensione sovracomunale o su richiesta di uno o più sindaci; Supporto logistico e tecnico all'attività dei comuni in emergenza; Supporto logistico all'attivazione del Centro Operativo Misto (se convocato dal prefetto), Gestione sala operativa COM; Gestione adempimenti amministrativi in emergenza (ordinanze, comunicazioni alla cittadinanza, rapporti con il volontariato); funzioni di raccordo con gli uffici comunali.

Art. 7 (Funzioni che restano nella competenza dei singoli Comuni)

1. Il Sindaco è autorità di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e del D.lgs. n. 1/2018 e, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Art. 8 (Modalità di trasferimento delle funzioni)

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 3 della presente convenzione avviene, compiutamente, con decorrenza dal .../.../....
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
3. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, fatto salvo quanto indicato dalla presente convenzione.

5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o a essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto e indicato dalla presente convenzione.
6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato dalla presente convenzione.
7. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
8. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.
9. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento

Art. 9 (Ambito territoriale e ambito funzionale)

1. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
2. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 10 (Risorse finanziarie)

1. Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.), delle spese del personale, delle spese per il sostenimento dei Gruppi/associazioni di Volontari;
2. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando risorse finanziarie proprie oltre alle risorse ad essa trasferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
3. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti.
4. I trasferimenti Statali, Regionali, Provinciali o Comunitari destinati ai Comuni per lo svolgimento della funzione oggetto della presente convenzione dovranno essere conferiti all'Unione se riferiti a progetti od investimenti che la stessa dovrà sostenere. Le risorse e le spese vengono ripartite in base alla densità demografica (popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento) ponderata con il numero di procedimenti espletati nel triennio precedente da ciascun Comune e, nel prosieguo, per conto di ciascun Comune.
5. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di una previsione ed una rendicontazione annuali approvate dalla Giunta dell'Unione. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato le previsioni annuali di entrata e di spesa per la gestione del servizio nonché il piano di riparto in tempo utile per lo stanziamento nel bilancio di previsione di ciascun Comune.
6. I Comuni dovranno versare all'Unione le somme dovute entro il Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare ogni mesi le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 11 (Rapporti finanziari tra Comuni e Unione)

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti alle materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si

riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

3. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione al numero di dipendenti di ruolo, come risultanti dall'ultimo Conto Annuale del personale elaborato. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati; inoltre, è possibile concordare un diverso criterio, con un idoneo provvedimento di Giunta da concordarsi con i Sindaci. La Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione del bilancio annuale, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

7. Gli organi dell'Unione, qualora rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati affinché essi possano provvedere ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo

dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

Art. 12 (Dotazione organica)

1.L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le relative esigenze.

2.L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui al precedente comma, attraverso l'assunzione di personale ovvero il trasferimento e/o distacco e/o comando di personale dei Comuni secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

3. La struttura organizzativa dell'Unione, incardinata all'interno dell'organigramma della medesima potrà essere articolata in uffici decentrati e uffici di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior raccordo con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni.

4. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.lgs. 267/2000.

5. Il trasferimento all'Unione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione da parte dei Comuni di provenienza. In caso di trasferimento, il personale transita nella dotazione organica dell'Unione.

6. L'Unione subentra ai Comuni stipulanti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato per l'esercizio di competenze, funzioni e attività oggetto della presente Convenzione.

7. I competenti Organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso gli istituti del comando o del distacco, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

8. Sentita la Giunta dell'Unione, il Presidente provvederà ad individuare il soggetto, dotato di idonee capacità professionali, al quale conferire l'incarico di Responsabile della struttura organizzativa con le funzioni elencate nel successivo articolo.

10. Nei casi in cui il personale distaccato presso l'Unione si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto dei conferimenti all'Unione, le Giunte dei Comuni conferenti e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale distaccato presso l'Unione, continua a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di provenienza.

11. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionogramma dell'Unione per quanto attiene lo svolgimento della funzione e delle attività sono definiti nel Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione sentiti i comuni interessati, su proposta del Responsabile della struttura organizzativa. Tale piano individua per ogni singolo comune le quote di fabbisogno del relativo personale per l'espletamento della funzione.

12. Le variazioni del piano di utilizzo del personale comandato, trasferito o distaccato vengono definite in accordo con i Comuni interessati. Il Comune che non sia in grado di conferire personale nella misura indicata sarà tenuto a corrispondere la quota parte equivalente.

Art 13 (Responsabile)

1. Il Responsabile della struttura organizzativa:

-esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla presente convenzione nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione;

-è responsabile della gestione delle risorse di personale assegnate, della loro formazione ed aggiornamento professionale e ne risponde al Presidente, all'Assessore di riferimento ed alla Giunta dell'Unione, dai quali riceve opportune direttive;

-è competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione degli organi unionali per le materie di competenza;

-è competente ad assumere impegni di spesa a valere sui capitoli di bilancio dell'Unione per le materie di competenza e di disporre la liquidazione della spesa e dell'entrata correlate all'esercizio delle funzioni trasferite;

-esercita tutte le funzioni/attività previste dalle normative in merito alla funzione conferita

Art. 14 (Sede)

1. La sede della struttura organizzativa associata della Protezione Civile dell'Unione è stabilita nella sede dell'Unione in _____ fatta salva la possibilità che il personale comandato, previo accordo, possa prestare la sua opera presso l'ente di appartenenza, così come in presenza di convenzione con altro ente.

2. Sono sedi della citata struttura dell'Unione gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.

3. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

4. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

Art. 15 (Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati)

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi tra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi, tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della

Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 16 (Decorrenza e durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata ___ dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti i Comuni.

Art. 17 (Recesso)

1. Il recesso da parte di un singolo comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro ___ e ha effetto a decorrere da _____. Fino a tale data, l'ente recedente dovrà assolvere a tutti gli obblighi giuridico-economici derivanti dall'atto stesso.
2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.
3. Tutti i beni di proprietà del Comune recedente destinati all'esercizio della funzione (anche se successivamente destinati ad altra funzione) tornano a detto Comune, salvo diverso accordo.
3. In caso di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, gli effetti della presente convenzione vengono meno per il Comune receduto con la stessa decorrenza del recesso. In tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. dello Statuto dell'Unione.
4. In caso di scioglimento dell'Unione, gli effetti della presente convenzione vengono meno con decorrenza dalla data di scioglimento. In tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. dello Statuto dell'Unione.

Art. 18 (Dati personali)

1. La Convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003.
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 19 (Controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 20 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 21 (Registrazione)

Il presente atto, composto da n. ... facciate scritte per intero e n. ... righe della facciata n. ..., è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 – Allegato B – Articolo 16.

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26-4-1986 n. 131.

NOTA:

Di seguito l'elenco di alcune leggi regionali che recepiscono il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

- Legge Regionale Puglia 12 dicembre 2019, n. 53;
- Legge Regionale Abruzzo 20 dicembre 2019, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 03 marzo 2021, n. 20;
- Legge Regionale Sardegna 9 marzo 2020, n. 9 così come modificata dalla Legge Regionale 18 marzo 2021, n. 6;
- Legge Regionale Lazio 9 marzo 2020, n. 9;
- Legge Regionale Toscana 25 giugno 2020, n. 45;
- Legge Regionale Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27; - Legge Regionale Veneto 1° giugno 2022; n. 13.